

Società dei Terzieri Massetani

STATUTO
della
SOCIETA' DEI TERZIERI
MASSETANI
(non profit)

TITOLO I

Della Costituzione, denominazione e scopo della Società

Art. 1

E' costituito in Massa Marittima un sodalizio fra i Terzieri di Cittanuova, Cittavecchia e Borgo che si denomina "Società dei Terzieri Massetani" organizzazione non profit in breve denominabile "Società dei Terzieri Massetani non profit" e che di seguito verrà indicata come "Società".

La Società ha sede a Massa Marittima in via Parenti, 22.

Art. 2

Nello spirito delle antiche memorie, la Società si propone di avviare i giovani al "laudabile esercizio del balestro" promuovendo all'uopo competizioni fra i Terzieri e con altre Città che coltivino per vetusta tradizione la stessa nobile arte, e di promuovere la rievocazione di altre manifestazioni proprie della vita medioevale massetana, nell'intento di contribuire alla formazione di una più viva coscienza civica e alla valorizzazione culturale, storica, artistica e turistica della Città.

La Società per i suoi stessi fini è assolutamente apolitica e non ha alcun fine di lucro né di guadagno e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell'arte.

La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La Società può emettere titoli di solidarietà.

La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre NON PROFIT che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Società impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Gli eletti alle varie cariche della Società non hanno diritto a compenso alcuno essendo la carica in nessun modo remunerata.

Gli eletti avranno diritto esclusivo al rimborso spese debitamente documentato e comprovato.

Art. 3

Società dei Terzieri Massetani - Arma: troncato d'azzurro e di rosso, a tre torri quadrate, una di fianco all'altra al naturale, merlate alla guelfa, chiuse e cimate da tre bandiere sventolanti a sinistra, la 1° partita di bianco e di rosso (TCN), la 2° partita di bianco e di nero (TCV), la 3° partita d'azzurro e di giallo (TB), cinte da un muro merlato alla guelfa, alla porta chiusa di nero, il tutto attraversante la partizione; la punta caricata da una croce patente d'oro, accantonata nel 1° e 4° cantone dalla lettera maiuscola M dello stesso.

Motto: TRIUM DISCORDANTIUM CONCORDIA.

TITOLO II

Dei Soci

Art. 4

Fanno parte della Società i Terzieri con i loro associati. Fanno quindi parte della Società i cittadini nati in Massa Marittima o ivi residenti. Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto la maggiore età. Non possono entrare come Soci coloro che abbiano subito condanna alla pena della reclusione per oltre un anno per delitto doloso senza averne ottenuta la riabilitazione.

Art. 5

I soci si distinguono in:

Soci ad Honorem coloro i quali appartennero al Comitato Bernardiniano o comunque operarono attivamente per lo svolgimento delle manifestazioni da esso promosse, nonché coloro i quali, anche al di fuori dell'ambito societario abbiano dimostrato concreto interesse e costante amore per la Città, le sue tradizioni ed il Balestro, acquisendo per l'opera elargita merito e riconoscenza.

Soci Protettori coloro che si renderanno particolarmente benemeriti per le iniziative della Società prestando loro aiuto morale o anche materiale mediante cospicue offerte non inferiori alla misura stabilita dal Magistrato.

Soci Effettivi coloro che presteranno assiduamente e gratuitamente la loro opera materiale ed intellettuale per lo svolgimento delle manifestazioni promosse dalla Società e verseranno una quota annuale nella misura stabilita dal Magistrato.

I Soci ad Honorem hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi.

I promotori fondatori della Società assumono la qualità di Soci Effettivi con tutti i diritti e doveri inerenti.

Potranno essere Soci Protettori anche coloro che non siano nati e residenti in Massa Marittima.

L'adesione alla Società è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

I soci appartengono ai singoli Terzieri per dimora abituale a meno che non abbiano optato o non optino irrevocabilmente per altro Terziere. Parimenti è data facoltà ai geniali di optare per l'appartenenza al Terziere dove abitano. L'adesione alla Società comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea dei Terzieri di appartenenza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi della Società, per quanto di competenza. L'Assemblea dei Terzieri delibera anche circa l'attuazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e del Rendiconto Morale del Consiglio. Esercita tutte le altre funzioni demandate dallo Statuto.

TITOLO III Dei Terzieri

CAPITOLO I

Art. 7

Del territorio

I Terzieri hanno le seguenti circoscrizioni territoriali:

Cittanuova. Partendo dalla Porta alle Silici, sul Fortilizio Senese, il confine segue, verso nord, il tronco esterno delle Mura Civiche fino all'antica Rocca di Monteregio o Cittadella, prosegue sul ciglione della rupe sulla quale è fondato il Castello di Monteregio sino a raggiungere la via S.Francesco d'Assisi. Risale, quindi, la detta via sino alla "Porta S.Francesco" e prosegue lungo il tronco delle Mura del Fortilizio, verso nord-est sino alla via dei Bastioni. Segue la suddetta via sino al suo innesto nella via senza nome che serra a sud-est il Parco della Rimembranza, nel punto dove inizia la Sospesa del Macello. Partendo dalla Piazza XXIV Maggio segue la via Fratti sino alla Porta detta del Teatro. Dalla Porta del Teatro risale lungo il confine della proprietà delle Sorelle della Misericordia (Orfanotrofio S.Chiera) sino a raggiungere il torrione più basso delle Mura Civiche; infine segue le dette Mura Civiche sino a ritornare alla "Porta alle Silici".

Cittavecchia. Partendo dalla via S.Francesco dove è il limite del Terziere di Cittanuova segue il già descritto confine della Cittanuova lungo la rupe del Castello di Monteregio, indi la cerchia delle Mura, la Porta alle Silici, nuovamente le mura fino al torrione più basso, indi il confine della proprietà di S.Chiera e la Porta del Teatro. Da qui, discendendo lungo la via Ximenes, si spinge sino alla Porta del Salnitro e entra nella via Butigni proseguendo sino al suo imbocco nella Piazza Garibaldi e lasciandosi a sinistra le case pertinenti al Terziere di Cittavecchia. Il confine, quindi, prosegue lungo il perimetro ovest della Piazza Garibaldi e poscia sul lato sinistro del Corso della Libertà fino a Piazza Cavour intendendosi che, per le case poste sulla sinistra della Piazza Garibaldi e del Corso, la parte che vi ha accesso appartiene al Terziere di Cittavecchia e la parte avente accesso da via Todini e vicolo Massaini e Porte appartiene al Terziere di Borgo. Dalla Piazza Cavour, facendo rientrare nella Cittavecchia gli edifici di proprietà della Misericordia e della Banca Popolare, prosegue lungo la via Roma fino alla Porta di San Rocco; da qui risale a tergo della proprietà Giani sino al punto di partenza della via S.Francesco. Lungo la Piazza Cavour e la via Roma, i fabbricati che vi hanno accesso appartengono a Cittavecchia e quelli aventi accesso dai vicoli Avveduti, Albizzeschi (eccettuati quelli della Misericordia e Banca popolare), Luci, Gabrielli, appartengono a Borgo.

Borgo. Partendo dalla Porta del Salnitro, il confine segue la via Parenti già Cavalieri, comprende l'intera via Todini, gira a tergo del Palazzo Comunale e segue il vicolo Porte, i cui fabbricati, come già detto, restano compresi nel Borgo in quanto da detta via abbiano accesso, nella Cittavecchia in quanto abbiano accesso dal Corso della Libertà. Gira dietro al palazzo della Misericordia e prende il vicolo Luci i quali fabbricati, come per il vicolo Porte, appartengono a Borgo in quanto abbiano accesso dal Vicolo Luci e alla Cittavecchia in quanto abbiano accesso da via Roma; così il confine giunge alla porta di S.Rocco dove prosegue a Nord nella proprietà Giani sino a raggiungere la via S.Francesco e quindi la Porta S.Francesco; da qui segue l'esterno delle Mura del Fortilizio e risale sulla via dei Bastioni, già citata come confine del Terziere di Cittanuova; segue la via dei Bastioni sino al suo sbocco nella via senza nome a lato del Parco della Rimembranza; da qui ritorna indietro, verso nord-ovest seguendo il tracciato della incompiuta via del Macello che segue sino alla ex Chiesa di S.Rocco per ricollegarsi poi con la via Parenti dopo aver compreso la via Verdi.

Art. 8 Dei Patroni

I Patroni dei terziari sono:
San Bernardino Albizzeschi per Cittanuova;
San Ciriaco per Cittavecchia;
Sant'Andrea Apostolo per Borgo.

Art. 9 Degli Emblemi e dei Motti

Terziere di Cittanuova

Arma: di rosso, all'agnello pasquale d'argento passante sulla pianura erbosa di verde.

Motto: SANGUIS EIUS LIBERTATIS PRAESIDIUM

Terziere di Cittavecchia

Arma: scaccato d'argento e di nero alla croce potenziata d'oro.

Motto: FORTITUDO NOBILITATEM PARENS

Terziere di Borgo

Arma: d'azzurro, alla croce di Sant'Andrea d'oro attraversata da una torre d'argento movente dalla punta, merlata alla ghibellina, chiusa, finestrata e murata di nero, ardente di rosso.

Motto: VIRTUTE IGNEA CERTABIMUS

CAPITOLO II Degli Uffici e degli Ufficiali dell'Assemblea di Terziere

Art. 10

L'Assemblea è costituita dai Soci ad Honorem, Protettori ed Effettivi appartenenti al Terziere. Elegge i membri del Consiglio. Delibera circa l'attuazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto morale ed economico del Consiglio. Esercita tutte le altre funzioni demandate dallo Statuto.

Art. 11 Del Consiglio

Il Consiglio è composto dei seguenti Ufficiali:

Il Priore, Il Capitano del Terziere, il Cancelliere, il Camerlengo, il Nuncio dei Balestrieri e 10 (dieci) Consiglieri.

Delibera ed attua le iniziative da svolgere nell'ambito del Terziere informandone il Magistrato.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Trasmette ogni anno entro il 31/12 l'elenco dei Soci dell'anno sociale precedente al Magistrato.

Vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci dei Terzieri ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Risponde verso il Magistrato dell'attuazione da parte del Terziere del "Balestro del Girifalco" e di tutte le altre manifestazioni promosse dal Magistrato o dal Consiglio Generale.

Le deliberazioni del Consiglio concernenti manifestazioni in cui siano comunque impegnati i figuranti debbono essere approvate dal Magistrato. Il Consiglio delibera a maggioranza.

Art. 12 Del Priore

Il Priore è il Capo e il rappresentante del Terziere, convoca e presiede l'adunanza del Consiglio e dell'Assemblea, sottoscrive gli atti del Terziere ed esercita tutte le attività conferitegli dallo Statuto, rispondendo verso il Magistrato dell'osservanza di esso da parte del Terziere.

Art. 13
Del Capitano del Terziere

Il Capitano del Terziere rappresenta il Terziere nelle competizioni e manifestazioni in costume medioevale a Massa Marittima e altrove e disciplina il comportamento dei figuranti. E' responsabile della buona conservazione delle vesti, delle armi e di tutte le altre cose della Società pertinenti del Terziere e da esso custodite e ne risponde al Magistrato. Redige e aggiorna l'inventario raccolto con verbale del Cancelliere. Provvede alle esercitazioni dei figuranti, sovrintende alle eliminatorie per le qualificazioni dei Balestrieri del suo terziere. Rappresenta il Terziere nei sorteggi, nelle giurie tecniche, nelle manifestazioni interne ed in qualsiasi altra circostanza connessa all'esercizio delle sue funzioni. Sostituisce il Priore in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 14
Del Cancelliere

Il Cancelliere redige e sottoscrive i verbali delle adunanze del Consiglio, dell'assemblea e tutti gli altri richiesti, provvede alla corrispondenza e alla conservazione dell'Archivio del Terziere.

Art. 15
Del Camerlengo

Il Camerlengo custodisce il denaro del Terziere secondo le regole disposte dal Consiglio, incassa le entrate e provvede alle spese, annotando le une e le altre in apposito "mastro", e non pagando somma alcuna senza il previo mandato del Priore.

Renderà conto annualmente della propria gestione al Consiglio al quale comunica la situazione economica ad ogni seduta e ad ogni adunanza dell'assemblea. Il Camerlengo è responsabile del patrimonio di pertinenza del Terziere, redige ed aggiorna con l'assistenza del Cancelliere, l'inventario e ne risponde al Consiglio.

Art. 16
Del Nuncio dei Balestrieri

Il Nuncio dei Balestrieri rappresenta i Balestrieri del Terziere, ne cura le esercitazioni e ne regola la condotta nelle competizioni in Massa Marittima ed altrove.

Vigila sulla buona conservazione e sull'efficienza delle balestre e del Campo di Tiro collaborando con il Capitano. Predisporre tutti i materiali necessari alle esercitazioni ed alle gare.

Art. 17
Dei Consiglieri

Fanno parte del Consiglio 10 (dieci) consiglieri, cui il Consiglio stesso può attribuire permanenti o temporanee mansioni espressamente o non demandate dallo Statuto ad altri Officiali.

TITOLO IV

CAPITOLO I

Dell'Assemblea Generale del Consiglio Generale e del Magistrato

Art. 18

Dell'Assemblea Generale

E' costituita da tutti i Soci della Società dei Terzieri Massetani. Hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni, ognuno di essi ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. E' ammessa una sola delega ad associato, il voto è palese, tranne per gli argomenti per cui almeno un quarto dei presenti richieda il voto segreto.

L'Assemblea è organo sovrano, è convocata dal Presidente (Rettore), con preavviso esposto nei locali della Sede almeno 15 giorni prima della riunione, tale preavviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ed inoltre ogni volta che ne venga fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei Soci o su deliberazione del Consiglio Direttivo (Consiglio Generale).

Per la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, occorre in prima convocazione almeno la presenza della metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di almeno un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono dirette dal Presidente (Rettore) dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti presenti. A parità di voti prevale la deliberazione votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea:

- fissa le direttive generali dell'attività dell'associazione;
- provvede eventualmente a ratificare le delibere del Consiglio Direttivo (Consiglio Generale) nei settori di sua competenza;
- esamina ed approva il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo dell'associazione; l'approvazione deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale;
- Delega al Consiglio Direttivo (Consiglio Generale) quanto previsto dallo Statuto.

Art. 19 Del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo direttivo della Società ed è composta da 46 membri di cui 45 sono eletti dalle Assemblee dei Terzieri in numero di 15 ciascuno ed uno è il Sindaco del Comune in rappresentanza del Consiglio Comunale Massetano.

E' convocato almeno una volta all'anno e non oltre il mese di Marzo e ogniqualvolta che il Magistrato lo ritenga necessario o ne facciano richiesta i Consigli di almeno due Terzieri.

Per la sua regolare costituzione, occorre in prima convocazione almeno la presenza della metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione, da fissarsi almeno ad un ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei componenti.

Approva il Rendiconto Morale - Economico del Magistrato ed i Bilanci Consuntivi e Preventivi della Società.

Delibera circa le modificazioni dello Statuto, le Manifestazioni storico-agonistiche culturali, ricreative di carattere continuativo e permanente da svolgersi dalla Società, e sulle altre materie demandate dallo Statuto alla sua decisione ed esercita le altre attribuzioni da questo conferitogli.

CAPITOLO II

Art. 20 Del Magistrato

Il Magistrato è l'organo esecutivo ed è composto dai seguenti Officiali: il Rettore, tre Vicari, il Capitano del Popolo, il Maestro delle Balestre, il Maestro delle Bandiere, il Camerlengo, il Cancelliere, il Maestro di Campo, gli Intendenti Tecnici, i quali sono eletti dal Consiglio Generale. Fanno parte del Magistrato anche i Priori, i Capitani dei Terzieri e il Sindaco in qualità di Diputado del Comune.

Il Magistrato è l'organo esecutivo della Società, è il fedele esecutore nello spirito e nella lettera delle antiche tradizioni massetane e di tutte le manifestazioni storiche promosse dalla Società e risponde dell'attuazione di esse dinnanzi al Consiglio Generale.

Esso si costituisce con la metà più uno dei componenti, in prima convocazione, in seconda convocazione, da tenersi almeno alla distanza di un'ora è costituito qualunque sia il numero dei componenti presenti. Sono ad esso attribuite le seguenti competenze:

- 1) Indice i Balestri ordinari e straordinari, la Festa di San Cerbone ed ogni altra eventuale manifestazione storica. Delibera le dediche dei Balestri.
- 2) Autorizza le "uscite" del Gruppo Storico non esaminate dal Consiglio Generale.
- 3) Predisporre il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione da sottoporre all'appoggio del Consiglio Generale.
- 4) Vigila sull'osservanza dello Statuto e propone le modifiche di questo al Consiglio Generale.
- 5) Autorizza le spese straordinarie che comportino aumento del Patrimonio della Società.
- 6) Supplisce per cooptazione alle cariche vacanti del Magistrato affidandole, se necessario ed urgente, anche a Soci non membri del Consiglio Generale nel solo caso di mansioni di carattere tecnico-organizzativo quali quelle di: Maestro di Campo, Maestro delle Bandiere, Intendenti Tecnici. In tale caso il Socio proposto dovrà avere il consenso del Consiglio del Terziere di appartenenza. Il Socio nominato entrerà a far parte del Consiglio Generale per il resto del triennio, senza diritto di voto. Tutti i membri del Magistrato eletti dal Consiglio Generale sono possibilmente esclusi da ogni attività direttiva del proprio Terziere ed hanno piena libertà di giudizio per tutti i problemi di interesse societario.

Il Magistrato si dovrà riunire almeno quattro volte all'anno.

Art. 21 Del Laudabile Ufficio

E' composto dai seguenti Officiali: il Rettore, i tre Priori, il Cancelliere, il Capitano del Popolo ed il Diputato del Comune. Ha funzioni di ufficio di Presidenza. Funzionerà da Esecutivo ristretto con le seguenti competenze:

- 1) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale e dal Magistrato;
- 2) liquida le spese straordinarie deliberate dal Magistrato e quelle riguardanti la gestione ordinaria della Società e revisiona la manutenzione di costumi, armi ed attrezzature del Gruppo Comunale e dei Terzieri;
- 3) provvede alla gestione corrente sulla base del programma e nei limiti del bilancio approvato dal Consiglio Generale;
- 4) il Laudabile Ufficio ha facoltà di invitare di volta in volta, a seconda degli argomenti in discussione, il membro del Magistrato addetto alle mansioni relative;
- 5) provvede all'espletamento di qualsiasi attività delegatagli dal Magistrato.

Nel caso di vacanza, impedimento o assenza del Rettore e dei Priori, il primo sarà sostituito dal Vicario Amministrativo ed i secondi dal rispettivo Capitano di Terziere.

Art. 22 Del Rettore

Il Rettore è il capo e il rappresentante a tutti gli effetti giuridici della Società, convoca e presiede il Magistrato, il Consiglio Generale e l'Assemblea Generale ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto rispondendo della fedele osservanza di esso da parte della Società dinnanzi al popolo Massano.

Art. 23 Dei Vicari

I Vicari nel numero di tre coadiuvano il Rettore nelle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza, mancanza o impedimento ed assumendo in tale ipotesi le stesse responsabilità.

A seconda del settore di attività loro affidato si distinguono in Vicario Amministrativo, Vicario Tecnico, Vicario Artistico o del Folklore. La sostituzione del Rettore è attribuita al Vicario Amministrativo e nel caso di sua vacanza, impedimento o assenza, al Vicario che è stato eletto con il maggior numero dei voti. Il Rettore può delegare al Vicario Amministrativo o, nel caso di sua vacanza, impedimento o assenza, all'altro,

il temporaneo esercizio di alcune delle proprie funzioni.

Il Magistrato può attribuire ai Vicari specifici incarichi. Gli specifici incarichi sono distribuiti ai tre Vicari dal Magistrato nella sua prima riunione.

Art. 24

Del Capitano del Popolo

Il Capitano del Popolo rappresenta il popolo Massetano nelle manifestazioni e competizioni in costumi e ne tutela le ragioni nei confronti di altre Città. Conduce, avendo ai suoi ordini i Capitani dei Terzieri, il Corteo storico durante il Balestro e in tutte le altre manifestazioni in costumi storici in Massa Marittima e altrove e disciplina il comportamento dei figuranti. Proclama il Balestro fra i Terzieri e la disfida alle altre Città. Sovrintende alla buona conservazione delle vesti, delle armi, e delle altre cose della Società e alle esercitazioni dei figuranti, vigilando l'opera dei Capitani dei Terzieri e riferendo di ciò al Magistrato per le opportune disposizioni.

Art. 25

Del Maestro delle Balestre o Maestro d'Armi

Dirige e rappresenta i Balestrieri, ne cura le esercitazioni, e, durante le manifestazioni e competizioni, ne regola la condotta in subordine al Capitano del Popolo. Sovrintende alla vigilanza per la manutenzione delle Balestre.

Art. 26

Del Maestro delle Bandiere

Dirige gli Sbandieratori, ne cura le esercitazioni e ne regola la condotta durante le manifestazioni.

Sovrintende alla manutenzione ed efficienza delle Bandiere.

Art. 27

Del Maestro di Campo

Predisporre e dirigere lo svolgimento delle manifestazioni in cui sono impegnati i figuranti del Corteo Storico, ed è responsabile dello spettacolo sotto l'aspetto coreografico.

Art. 28
Del Camerlengo

Amministra il denaro della Società secondo le modalità disposte dal Magistrato, incassa le entrate e provvede alle spese annotando le une e le altre in apposito "Mastro" e non pagando alcuna somma senza previa delibera del Magistrato. Renderà conto annualmente della propria gestione al Magistrato ed al Consiglio Generale.

Riferisce sulla situazione economica ad ogni seduta del Magistrato ed ogni bimestre conguaglia le spese e le entrate della Compagnia Sbandieratori.

Il Camerlengo è moralmente responsabile della sua gestione economica e finanziaria di cui risponde al Magistrato.

Cura e redige tutti gli atti amministrativi e finanziari che comportano movimenti di denaro.

Art. 29
Del Cancelliere

Il Cancelliere redige e sottoscrive i verbali delle adunanze del Magistrato e del Consiglio Generale, provvede alla corrispondenza mediante protocollo ed alla conservazione dell'Archivio della Società.

Redige e sottoscrive il verbale della Giuria del Balestro. Cura e redige tutti gli atti amministrativi della Società in cui è richiesto.

Art. 30
Del Diputado del Comune e degli Intendenti Tecnici

- 1) Il Sindaco quale Diputado del Comune rappresenta ad ogni effetto in seno al Consiglio Generale ed al Magistrato, il Comune Massano, formula proposte per regolare, quando occorra, i rapporti tra le due istituzioni e riferisce al Consiglio Comunale le deliberazioni e le decisioni adottate quando ciò sia necessario e comunque opportuno. Decade con la decadenza del Consiglio Comunale da cui è eletto e rimane comunque in carica in rappresentanza del Comune fino alla nomina del successore che lo sostituisce di diritto.
- 2) Il Magistrato, qualora ne rilevi la necessità, potrà proporre al Consiglio Generale l'elezione di più Intendenti Tecnici ai quali saranno assegnati specifici incarichi nell'ambito della Società (logistica, propaganda, e stampa, ecc...). Tali intendenti, nel numero massimo di quattro, entreranno a far parte del Magistrato con tutti i diritti degli altri membri.

TITOLO V

Art. 31

Del Corpo dei Balestrieri

I Balestrieri dei Terzieri costituiscono il Corpo dei Balestrieri Massetani che è presieduto dal Maestro delle Balestre. Esso provvederà allo studio ed alle risoluzioni dei particolari problemi che interessano l'uso della balestra e lo svolgimento delle esercitazioni e delle competizioni, proponendo al Magistrato i provvedimenti da adottare. Potrà promuovere, previa autorizzazione da parte del Magistrato, manifestazioni culturali e ricreative fra i Balestrieri o anche al di fuori, ma sempre nell'interesse dei Balestrieri.

Art. 32

Della Compagnia Sbandieratori

Gli Sbandieratori dei Terzieri costituiscono la Compagnia Sbandieratori Massetani. Essa è diretta dal Maestro delle Bandiere. E' consentito agli Sbandieratori nominare al proprio interno alcuni Officiali scelti tra i membri della Compagnia stessa cui attribuire mansioni di rilevanza esclusivamente interna. Gli Officiali, diretti dal Maestro delle Bandiere, provvedono alle esigenze di ordinaria amministrazione della Compagnia e alla manutenzione, conservazione ed efficienza delle Bandiere e di tutti i beni in dotazione; tali beni presenti e futuri, conferiti dal Magistrato od ottenuti tramite attività connesse alle finalità proprie della Società dei Terzieri, rimangono incontestabilmente di proprietà della Società stessa. Oltre questi limiti, per quanto attiene allo studio e alla soluzione di problemi che interessano l'uso delle Bandiere, lo svolgimento delle competizioni e la partecipazione ad altre manifestazioni è consentito alla Compagnia fare proposte al Magistrato o al Rettore nei casi di urgenza, per il tramite del Maestro delle Bandiere; il responso del Magistrato o del Rettore è vincolante e definitivo.

Non è consentito alla Compagnia degli Sbandieratori organizzare una autonoma campagna soci e richiedere contributi per conto proprio ad Enti o privati.

La Compagnia Sbandieratori non potrà avere una attività finanziaria propria ma disporrà di un fondo di dotazione reintegrabile bimestralmente previa documentazione relativa alle spese sostenute. Previa autorizzazione del Magistrato potrà promuovere manifestazioni culturali e ricreative attinenti al gioco della bandiera.

Art. 33
Del Corpo degli Arcieri

Gli Arcieri dei Terzieri costituiscono il Corpo degli Arcieri Massetani. Esso è diretto dal Maestro d'Armi. Il Corpo provvederà allo studio e alla soluzione dei problemi che interessano l'uso dell'arco ed allo svolgimento delle esercitazioni e competizioni proponendo al Magistrato, tramite il Maestro d'Armi, i provvedimenti da adottare.

Art. 34
Dei Bilanceri o Sindaci Revisori

Il Collegio dei Bilanceri o Sindaci Revisori controlla l'attività amministrativa della Società riferendone ogni anno al Consiglio Generale all'atto dell'approvazione del Conto Consultivo redatto dal Camerlengo.

Ispeziona e accerta ogni sei mesi la consistenza della cassa e l'esistenza dei depositi e dei beni custoditi o affidati al Camerlengo riferendone al Magistrato.

Ogni Socio può denunciare gli atti che ritiene censurabili al Collegio dei Bilanceri, il quale deve riferire al Magistrato od al Consiglio Generale.

Il Collegio dei Bilanceri si compone di 3 (tre) membri eletti ogni tre anni dal Consiglio Generale.

I Bilanceri debbono essere persone di chiara onestà e competenza e sono scelti tra i Soci che non fanno parte del Magistrato o del Consiglio Generale o anche fra i non Soci purché cittadini massetani.

L'incarico di Bilanciere è completamente gratuito.

TITOLO VI

CAPITOLO I Del Patrimonio

Art. 35

Il patrimonio della Società è costituito dalle vesti, armi, strumenti musicali, bandiere, attrezzi per il Balestro e quant'altro indispensabile all'esercizio dell'attività e da tutti quei beni mobili ed immobili che pervengono alla Società a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, da acquisti fatti dalla Società e dagli avanzi netti di gestione.

Le cose su esposte di pertinenza dei Terzieri verranno da essi custodite nella loro sede sempre che, a giudizio insindacabile del Magistrato, diano assoluta garanzia della loro buona conservazione. Il Capitano del Popolo vigilerà sullo stato delle cose e ne riferirà al Magistrato, il quale, nel caso di insufficiente diligenza, potrà ritirarle in tutto o in parte dal Terziere e disporre altrimenti la conservazione.

Le vesti, le armi e le altre cose attinenti alle manifestazioni storiche costruite o comunque eseguite dal Socio, pur divenendo patrimonio della Società, saranno, previa autorizzazione del Magistrato, usate dal Socio medesimo e potranno da lui essere conservate, ma saranno tenute in ogni tempo a disposizione della Società. Qualora egli per qualunque motivo non possa più usarle anche temporaneamente, il Magistrato o il Seggio del Terziere, se le vesti o le altre cose siano di sua pertinenza, potranno affidarne l'uso temporaneo o permanente ad altro Socio; cessando di appartenere alla Società ne perderà definitivamente l'uso e la conservazione, nel qual caso, in corrispettivo alla perdita, avrà facoltà di ottenere dalla Società una somma corrispondente al valore venale della cosa secondo lo stato d'uso.

E' applicabile per il caso di negligente conservazione quanto disposto dal comma precedente. Il Socio che anche per colpa provochi la distruzione o il deterioramento delle cose costituenti patrimonio della Società sarà tenuto a risponderne la spesa necessaria per ripristinarle e in solido con lui sarà parimenti obbligato l'Ufficiale che, incaricato della vigilanza, abbia concorso al fatto dannoso con propria negligenza.

CAPITOLO II Delle entrate e del loro impiego

Art. 36

Le entrate della Società sono costituite dai contributi obbligatori e volontari dei Soci, dalle erogazioni ed elargizioni di Enti o privati e dai proventi delle iniziative promosse dalla Società.

I Terzieri riscuoteranno i contributi dei Soci loro appartenenti, le elargizioni raccolte nell'ambito del Terziere a cura dello stesso e i proventi delle loro iniziative.

Le somme riscosse direttamente dalla Società e a questa destinate saranno dal Magistrato impiegate per le cose comuni, quali confezione e acquisto delle vesti, armi, bandiere e quant'altro richiesto per le manifestazioni storiche, per le occorrenze della propria sede e per ciò che esso riterrà necessario o utile ai fini Sociali.

Qualora il denaro riscosso non sia a ciò sufficiente, i Terzieri saranno tenuti a contribuirvi con una parte delle somme da essi percepite nella misura che sarà stabilita dal Magistrato, il quale potrà disporre di somme da erogare ai Terzieri.

Le somme percepite dai Terzieri saranno da essi impiegate per le loro attività e iniziative e per le occorrenze della loro sede.

Ciascun Terziere renderà conto di tale impiego al Magistrato il quale potrà, a mezzo del proprio Camerlengo, eseguire le opportune verifiche. L'anno finanziario della Società decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, con impossibilità di deliberare pagamenti dopo il 30 Novembre. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società a titolo di contributo obbligatorio o volontario.

TITOLO VII

Art. 37

Delle Manifestazioni

La Società eseguirà in Massa Marittima, secondo l'antica tradizione, il "Balestro del Girifalco", in costumi medioevali fra i giovani dei Terzieri addestrati a questa nobile arte.

Il Balestro si svolgerà due volte all'anno; la quarta Domenica di Maggio in onore di San Bernardino e 14 Agosto, in notturna, a celebrazione dell'anniversario della Costituzione del Libero Comune Massetano.

Per gravi motivi potrà essere rinviato dal Magistrato al giorno festivo più prossimo.

Ciascun Balestro potrà avere anche una dedicazione particolare a giudizio insindacabile del Magistrato da deliberarsi entro Febbraio purché in sintonia coi motivi che ispirano le dedizioni originarie e permanenti di cui al primo comma. Il Magistrato potrà disporre eccezionalmente l'esecuzione di un Balestro straordinario.

Al Balestriere vincitore verrà donata una simbolica freccia d'oro, al Terziere un drappo dipinto su seta o, in caso di impossibilità all'uso della seta, su stoffa idonea e confacente ed al secondo classificato una freccia d'argento.

I Balestrieri dei Terzieri parteciperanno alle gare in costumi storici con quelli delle altre città italiane e straniere che coltivino per antica tradizione l'arte del balestrare.

All'infuori delle circostanze di cui sopra, né i Balestrieri, né le comparse del Terziere, né gli altri figuranti del Corteo Storico potranno partecipare, sia insieme che in gruppi o singole persone, ad altre manifestazioni se non dopo previa autorizzazione del Magistrato, il quale potrà concederla solo quando, considerata la natura della manifestazione e l'ambiente dove si svolge, vi sia assoluta guarentigia che siano rispettati il carattere, il prestigio ed il decoro della partecipazione.

E' fatta eccezione per i figuranti del Gruppo Comunale, che nel numero massimo di tredici, ivi compreso il Vessillifero, i Trombettieri e i Tamburini, parteciperanno alle manifestazioni nelle quali il Comune comparirà solennemente col proprio gonfalone nelle circostanze stabilite dalla Giunta Municipale.

La foggia delle vesti, delle armi, delle bandiere, degli strumenti musicali e di tutte le altre cose pertinenti il Balestro del Girifalco, il numero dei Balestrieri e dei figuranti, la composizione delle comparse dei Terzieri, l'ordine del Corteo Storico, le modalità di esecuzione del Balestro e ogni altra manifestazione promossa dalla società verranno stabilite dal Magistrato, il quale potrà demandare particolari incarichi ai singoli membri.

TITOLO VIII

CAPITOLO I

Dei Diritti e dei Doveri dei Soci

Art. 38

I Soci hanno il Diritto di voto nelle deliberazioni e decisioni, ed il diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, salvo le particolari limitazioni dello Statuto. Essi debbono osservare lealmente e fedelmente lo Statuto della Società, cooperare con zelo e dedizione per gli scopi che essa persegue, e conservare anche nella vita privata una condotta conforme ai principi di educazione civica che hanno ispirato e guidato nella sua storia il popolo Massetano.

CAPITOLO II

Dell'acquisto e della perdita della qualità di Socio

Art. 39

Coloro che dopo la costituzione della Società intendono divenire Soci debbono presentare domanda al Seggio del Terziere dove sono nati, o residenti, o al quale desiderano appartenere.

La domanda così presentata determina irrevocabilmente l'appartenenza al Terziere.

Il Seggio vaglierà la domanda ed esprimerà il proprio parere trasmettendola, se questo sia favorevole, al Magistrato il quale disporrà l'ammissione del Socio. Se il parere del Seggio è sfavorevole, il postulante potrà ricorrere al Magistrato il quale disporrà e deciderà circa la sua ammissione. Il Seggio potrà proporre al Magistrato l'ammissione di Soci Protettori del Terziere per meriti particolari. Il Magistrato ha la facoltà di nominare direttamente Soci Protettori per benemerenze particolari: i Soci così nominati appartengono di diritto a tutti i Terzieri.

Art. 40

La qualità di Socio si perde per dimissioni, decadenza ed espulsione. La decadenza avviene per Soci Effettivi qualora, per qualunque motivo, siano impediti di prestare assiduamente la loro opera, oppure omettendo di versare la quota per oltre un anno.

La decadenza è pronunciata dal Magistrato, su proposta del Seggio del Terziere cui il socio appartiene. La espulsione avviene:

- a) per condanna del Socio alla pena della reclusione per oltre un anno per delitto doloso;
- b) per condotta morale e civile gravemente riprovevole in pubblico ed in privato;
- c) per reiterata grave negligenza nell'osservanza dello Statuto e nell'adempimento dei doveri del Socio;
- d) per grave violazione dello Statuto o dei doveri di Socio sia verso la Società che verso i suoi Officiali e gli altri Soci.

L'espulsione è pronunciata con voto segreto dal Magistrato su proposta del Seggio del Terziere cui appartiene l'espellendo.

TITOLO IX

Art. 41

Delle elezioni e delle deliberazioni

L'elezione degli Officiali della Società è eseguita a scrutinio segreto e saranno eletti i membri che riporteranno il maggior suffragio purché non inferiore ad un terzo dei votanti.

Ove due o più candidati ottengano uguale suffragio l'eletto sarà il più anziano d'età. Il voto deve essere espresso personalmente e non sono ammesse deleghe.

Per essere eletti nel Consiglio Generale e ricoprire incarichi nella Società occorre aver compiuto l'età di 18 anni.

L'elezione degli Officiali deve essere convalidata dal Magistrato previa constatazione della regolarità delle operazioni.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per trienni successivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per la validità di quelle dell'Assemblea del Terziere e del Consiglio Generale occorre la presenza di due terzi dei soci in prima convocazione e della metà di essi in seconda convocazione, per quella del Consiglio e del Magistrato la presenza della metà dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio Generale concernenti la modifica del presente Statuto dovranno essere prese con la presenza di tutti i Soci in prima convocazione e con la presenza dei due terzi di essi in seconda convocazione e con la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti.

TITOLO X

CAPITOLO I

Della decadenza degli Officiali

Art. 42

Gli Officiali della Società decadono dall'ufficio:

- a) se per qualunque motivo perdano la loro qualità di Socio;
- b) se non partecipano per almeno tre volte consecutive, senza legittimo impedimento, alle adunanze del Seggio e del Magistrato, previo richiamo rispettivamente del Priore e del rettore, o comunque dimostrino negligenza nell'adempimento dei loro incarichi.

In questo secondo caso la decadenza sarà pronunciata per gli Officiali del Seggio dall'Assemblea di Terziere e per quelli del Magistrato dal Consiglio Generale.

La decadenza del Priore per motivi di cui alla lettera b) sarà pronunciata dall'Assemblea del Terziere previo richiamo da parte del Rettore e previa disamina e proposta da parte del Magistrato al quale il Priore potrà esporre le proprie ragioni e discolpe.

La decadenza del Rettore per gli stessi motivi sarà pronunciata dal Consiglio Generale con le maggioranze necessarie per la modifica dello Statuto, previo esame e proposte dei Seggi e del Magistrato collegialmente riuniti, dinanzi ai quali egli potrà esporre le proprie ragioni o discolpe.

L'Officiale soggetto alla procedura di decadenza è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. Gli Officiali decaduti non potranno mai più essere eletti. Il Rettore o Priore vengono sostituiti dal Vicario e dal Capitano del Terziere rispettivamente, per il resto dell'anno fino alla prima seduta dell'Assemblea Generale che eleggerà il nuovo Rettore e dall'Assemblea del Terziere che eleggerà il nuovo Priore. Entrambi rimarranno in carica per il resto del triennio.

Se nel corso del triennio viene a mancare un altro Officiale del Terziere subentrerà ad esso il primo dei non eletti il quale rimarrà in carica per il resto del triennio.

Mancando, nel corso del triennio, altri Officiali del Magistrato gli altri Membri provvederanno a sostituirli cooptando altri Soci secondo quanto già previsto dall'Art. 20, terzo comma, punto 6.

CAPITOLO II

Della decadenza dei Seggi e del Magistrato

Art. 43

Qualora il Seggio violi reiteratamente lo Statuto, ometta di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e le disposizioni del Magistrato, conduca malamente la gestione economica e sia comunque negligente nell'adempimento delle sue funzioni, il Magistrato, previo richiamo e contestazione degli addebiti e salvo il decadimento dei singoli membri, potrà pronunciare la decadenza e nominare un Offiziale straordinario per l'adempimento delle necessarie funzioni, disponendo che l'Assemblea provveda nel più breve tempo possibile all'elezione del Seggio.

Art. 44

Qualora il Magistrato violi gravemente lo Statuto, ometta di eseguire le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Generale, conduca malamente la gestione economica e sia comunque negligente nell'adempimento delle sue funzioni, il Consiglio Generale, previa contestazione degli addebiti e salvo il decadimento dei singoli membri, potrà pronunciare la decadenza con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto procedendo alla immediata elezione degli Offiziali del nuovo Magistrato. L'adunanza del Consiglio Generale per il procedimento sopra enunciato nella quale i membri del Magistrato non potranno esercitare le loro funzioni, sarà indetta e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 45

In caso di scioglimento la Società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non profit o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dovrà farsi riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.